

ALLEGATO A
alla delibera n 663/06/CONS del 23 novembre 2006

Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. Cessione del 40% della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri.

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente :

Articolo 29 bis
(Criteri per la cessione della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri)

1. Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, possono accedere alla capacità trasmissiva di cui al successivo comma 2 i soggetti operanti in ambito nazionale o locale, compresi quelli operanti via satellite e via cavo e le emittenti televisive che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge 249/97 e i fornitori di contenuti, che non siano in rapporto di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 43, commi 13, 14 e 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'art. 2359, comma 3, del codice civile con gli operatori di rete tenuti alla cessione di capacità trasmissiva ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo della legge 66/2001.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti tenuti alla cessione di capacità trasmissiva ai sensi dall'art. 2- bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001 provvedono alla predetta cessione esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e secondo le procedure e con le modalità stabilite nel presente articolo.
3. I contratti di fornitura di capacità trasmissiva, in essere alla data di entrata in vigore della presente delibera, non possono essere prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi incidono sul quaranta per cento della capacità trasmissiva oggetto della riserva di legge.
4. In fase di prima applicazione e entro dieci giorni dall' entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti di cui al comma 2 comunicano all'Autorità la capacità trasmissiva disponibile oggetto di cessione ai soggetti di cui al comma 1, suddivisa per bacini territoriali di norma coincidenti con le regioni, e le relative caratteristiche tecniche e di copertura, nonché le condizioni economiche di offerta, che devono essere eque, trasparenti e non discriminatorie .
5. Qualora la capacità trasmissiva oggetto della cessione sia già, in tutto o in parte, utilizzata in virtù di contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti di cui al comma 2 devono indicare nella comunicazione di cui al comma 4 i principali riferimenti dei contratti stessi e la data prevista per la loro scadenza. L'Autorità si riserva di richiedere copia dei contratti in vigore.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 4 l'Autorità emana un disciplinare per lo svolgimento della procedura selettiva finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti che possono accedere alla capacità trasmissiva oggetto di cessione, prevedendo un titolo preferenziale di accesso per i fornitori di contenuti in chiaro

indipendenti che presentino piani editoriali di qualità, individuando:

- a) le caratteristiche minime e i termini contrattuali di accesso (tra cui capacità minima accessibile, aree di copertura, data di disponibilità della capacità, durata del contratto, condizioni di recesso);
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alla capacità trasmissiva;
- c) i requisiti oggettivi e soggettivi dei fornitori indipendenti che possono presentare la domanda di accesso;
- d) la tipologia di procedura selettiva con possibilità di offerte combinatorie ai fini della scelta, ed individuando le relative garanzie di trasparenza e neutralità;
- e) i criteri tecnici ed economici di valutazione e comparazione delle domande per la formazione delle graduatorie di merito, con attribuzione dei relativi punteggi, avuto riguardo ai seguenti parametri:
 - i. progetto di utilizzo della capacità trasmissiva, con previsioni di sviluppo e di incidenza sul pluralismo del sistema informativo;
 - ii. qualità dei programmi, individuando anche indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico da utilizzare per la sua valutazione;
 - iii. rispetto degli obblighi di programmazione, con eventuali proposte migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge;
 - iv. caratteristiche della proposta editoriale, anche valutando l'eventuale impiego di interattività, alta definizione, mobilità;
 - v. piano di impresa, con specifica attenzione agli investimenti programmati nella produzione e realizzazione di nuovi programmi;
 - vi. livelli di occupazione
 - vii. esperienze maturate nel settore delle comunicazioni;

7. Dopo la fase di prima applicazione il disciplinare è approvato dall'Autorità con cadenza annuale, entro il 30 novembre di ogni anno in relazione alla capacità trasmissiva che risulta disponibile al 31 ottobre di ciascun anno, apportando le modifiche eventualmente ritenute necessarie.

8. Le emittenti televisive nazionali che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima di cui all'art. 3, comma 5, della legge 249/97, hanno titolo ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, anche per aree limitate di territorio, purchè non servite da propri impianti operanti in tecnica digitale, in via preferenziale per le aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale. A tal fine le predette emittenti presentano all'Autorità apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6, specificando le aree del territorio nazionale interessate, comunque di estensione almeno regionale.

9. Le emittenti televisive locali che nelle aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale non dispongono di propri impianti operanti in tecnica digitale, hanno titolo ad accedere, nelle medesime aree, alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'art. 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge 66/2001, a condizione che i medesimi si costituiscano un consorzio o stipulino intese per la gestione in comune della capacità trasmissiva a livello regionale, nei termini e secondo le modalità che saranno previste nel disciplinare di cui al comma 6.

10. Nel disciplinare di cui al comma 6 l'Autorità stabilisce, altresì, sentite le parti interessate e

tenendo conto delle abitudini dei telespettatori e delle esigenze di semplicità di uso dell'apparato di ricezione della televisione digitale terrestre la numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei canali (LCN - *Logical channel numbering*) offerti su piattaforma digitale terrestre, indicando anche la numerazione che spetterà ai soggetti collocati nella graduatoria di cui ai successivi commi .

11. La procedura selettiva per la predisposizione delle graduatorie delle domande di accesso alla capacità trasmissiva ai sensi del disciplinare di cui ai precedenti commi e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuate da un'apposita commissione nominata dall'Autorità con separato provvedimento , costituita da cinque membri di comprovata indipendenza esperti in materia di comunicazione, di programmazione radiotelevisiva, economica, finanziaria e giuridica , di cui tre designati dall'Autorità e due dal Ministero delle comunicazioni. I componenti eleggono al loro interno il Presidente.

12. L'Autorità approva le graduatorie e associa la capacità trasmissiva oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base all'ordine di graduatoria e in relazione alla preferenza espressa in sede di presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva dei singoli multiplex e secondo criteri di efficienza allocativa.

13. La graduatoria è resa pubblica e comunicata ai soggetti risultanti dalla graduatoria, ai soggetti di cui al comma 2 e al Ministero delle comunicazioni.

14. I soggetti di cui al comma 2 possono costituire consorzi o stipulare intese per la gestione coordinata della capacità trasmissiva da mettere a disposizione, comunque nel rispetto dell'obbligo di cessione del 40% per singolo multiplex, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, dei soggetti risultanti dalla graduatoria approvata dall'Autorità ai sensi dei precedenti commi . Il Ministero autorizza il coordinamento degli impianti in base a principi di efficienza allocativa e di massima copertura del territorio.

15. I contratti di cessione stipulati tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione all'Autorità, che ne verifica la conformità al presente regolamento.

16. In caso di controversie tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.

-

17. Sono abrogate le delibere n. 253/04/CONS e n. 264/05/CONS. Sono fatti salvi i rapporti e gli effetti giuridici maturati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento sulla base delle citate delibere.